COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO



Provincia di Treviso Piazza Ercole Bottani n. 4 - 31040 - C.F./P.IVA 00529220261 Tel. 04238733 fax 0423621482 - PEC volpago@pec.comunevolpago.it www.comune.volpago-del-montello.tv.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 62 del 21-12-2020

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D. Oggetto: LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 CON RIFERIMENTO AL 31.12.2019 -APPROVAZIONE E RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO RAZIONALIZZAZIONE APPROVATO CON D.C.C. N. 51/2017 E SS.MM.II.

L'anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di dicembre a partire dalle ore ore 19:10, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato in sessione ordinaria e di prima convocazione - in modalità telematica mediante videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020, n. 18 - dal Sindaco con avvisi diramati in data utile.

I lavori consiliari sono disciplinati con le modalità stabilite con decreti del Sindaco n. 10 del 22/04/2020 e n. 19 del 14/12/2020, e, ai fini della pubblicità della seduta, vengono trasmessi per la cittadinanza in diretta streaming.

Presiede il Sindaco ing. Paolo Guizzo, con l'assistenza del Segretario Comunale dott. Ivano Cescon.

Il Sindaco effettua il collegamento dalla Sala Consiliare del Comune di Volpago del Montello con i Consiglieri Comunali presenti da remoto, coadiuvato dal Segretario Comunale collegato da remoto.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti:

GUIZZO PAOLO	Р	VOLPATO SERGIO	Р
POVELATO RENATO	Р	RIGATTI ALESSIA	Р
MARTIMBIANCO EDDY	Р	MARTIGNAGO ROBERTO	Р
BERTUOLA MANUELA	А	GROSSO SEBASTIAN	Р
VENTURIN DANIEL	Р	FACCHIN ALESSANDRO	А
BAU' MANOLO	Р	PASTRO ANNA	Р
ZANATTA ENRICO	Р	MODINI LUCIO	Р
PEDRON MONICA	Р	CALCAGNOTTO CARLA	Р
CAPPELLARI FABRIZIO	Р		

(P)resenti n. 15, (A)ssenti n. 2

E' presente in collegamento da remoto l'Assessore esterno

LIVOTTO GIULIANA	Р

Il Signor SINDACO GUIZZO PAOLO, in qualità di Presidente, e accertato il numero legale dei presenti agli effetti della validità della riunione, dichiara aperta la seduta e passa a trattare l'argomento in oggetto indicato.

Il Sindaco incarica delle funzioni di scrutatore i Consiglieri:

PASTRO ANNA

MODINI LUCIO

Rientra il Sindaco

Sono presenti il Sindaco e n. 15 Consiglieri Comunali (Povelato, Bertuola, Pedron, Venturin, Baù, Zanatta, Martimbianco, Cappellari, Martignago, Volpato, Rigatti, Grosso, Pastro, Modini, Calcagnotto).



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 28.09.2017, esecutiva, questo Comune ha approvato per effetto dell'art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100, una ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016:
- con la stessa delibera consiliare sono state individuate le partecipazioni da mantenere, da alienare ovvero che dovevano essere oggetto di processi di razionalizzazione, nel rispetto di quanto stabilito dal suindicato Testo Unico;

RILEVATO che, per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., entro il 31/12/2020 il Comune deve provvedere alla razionalizzazione periodica delle Società dallo stesso possedute, con riferimento alla situazione del 31/12/2019;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 30/12/2019 avente a oggetto "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 con riferimento al 31.12.2018 - approvazione e relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione approvato con d.c.c. n. 51/2017 e ss.mm.ii.";

EVIDENZIATO che ai fini di cui sopra devono essere alienate o essere oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1. sono riconducibili alle categorie escluse di cui all'art. 4 c. 1;
- 2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie ammesse di cui all'art. 4 commi 2 e 3 T.U.S.P.:
- 3. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5 commi 1 e 2 T.U.S.P., non ravvisando la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, ovvero di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 4. si tratta di società (ai sensi dell'art. 20 c. 2):
 - a) che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato:
 - b) che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) che, ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies del D.Lgs. 175/2016, nel triennio 2016-2018 abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 euro:
 - e) diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

- f) per le quali si rilevi la necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) per le quali si rilevi la necessità di aggregazione e/o altre operazioni di razionalizzazione;

CONSIDERATO che:

- le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
- il processo di razionalizzazione nella sua formulazione straordinaria e periodica rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza per l'ente a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni;
- la mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 dell'art. 20 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000,00 a un massimo di euro 500.000,00, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti:

VISTE le risultanze degli atti istruttori compiuti dai servizi comunali competenti, in particolare le analisi e le valutazioni di carattere economico, societario, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute, direttamente e indirettamente, riassunti nell'allegato modello predisposto secondo le Linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti (deliberazione Corte dei Conti - Sezione autonomie N. 22/SEZAUT/2018/INPR.);

PRESO ATTO delle azioni svolte da ASCO HOLDING S.p.A. in riferimento agli interventi di razionalizzazione indicati dal Consiglio comunale con le precedenti deliberazioni;

ACCERTATO che, in riferimento alle Società direttamente partecipate dal Comune di Volpago del Montello:

La Società ASCO HOLDING S.P.A.

- a) in data 5 aprile 2018 sono intervenute le sentenze n. 363/2018, 376/2018, 401/2018; 408/2018 con le quali il TAR Veneto, in accoglimento dei ricorsi di Plavisgas s.r.l., ha annullato le deliberazioni di numerosi Consigli comunali di Comuni soci di Asco Holding S.p.A. ritenendo illegittima la detenzione delle quote della società e censurando le azioni di razionalizzazione da questi proposte;
- b) in data 23 aprile 2018, l'assemblea di Asco Holding s.p.a. ha approvato alcune modifiche allo statuto societario finalizzate ad una maggiore coesione e stabilità della governance. La società, con le modifiche statutarie introdotte a luglio 2018, ha assunto il ruolo di "holding pura" ossia di società strumentale dei Comuni, la quale svolge il servizio di interesse generale costituito dalla gestione delle partecipazioni in altre società, in conformità alla legge, e segnatamente al combinato disposto dei commi 2, 5, e 9-bis dell'art. 4 D.Lgs. n. 175/2016, proprio perché holding statutariamente destinata alla gestione delle partecipazioni "in società che operano nel settore dei servizi pubblici, dell'energia, delle infrastrutture, delle telecomunicazioni e dei servizi a rete" (art. 5, comma 1, dello statuto);
- c) con delibera n. 68 del 20 dicembre 2018 il Consiglio Comunale ha approvato la ricognizione periodica al 31.12.2017 delle società in cui il Comune detiene partecipazioni come disposto dall'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016;
- d) con la sentenza n. 578/2019, il Consiglio di Stato, Sez. V, ha rigettato gli appelli avverso le menzionate sentenze del TAR Veneto, con una motivazione differente rispetto a quella del giudice di prime cure.
- e) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 29.05.2019 è stata disposta la revisione del Piano di ricognizione delle società partecipate da questo Comune approvato con deliberazione n. 68/2018 ed è stato dato atto, tra l'altro, che il processo di rafforzamento dei

poteri degli enti territoriali sulla governance di Asco Holding s.p.a., già proficuamente avviato con la modifica statutaria del luglio 2018, doveva essere incrementato mediante un'ulteriore modifica statutaria che veda la creazione di un organo speciale deputato ad esprimere la volontà del soci pubblici, in conformità a quanto statuito anche dal Consiglio di Stato nella menzionata decisione n. 578/2019;

- f) in data 17 luglio 2019 sono state pubblicate le sentenze del TAR Veneto nn. 1016/2019; 1017/2019, 1018/2018, 1019/2019; 1020/2019 con le quali sono stati respinti i ricorsi con i quali Plavisgas s.r.l. aveva impugnato le deliberazioni di alcuni consigli comunali di Comuni soci di Asco Holding S.p.A. deducendo l'illegittimità della detenzione delle quote della società e censurando le azioni di razionalizzazione da questi proposte. In tali sentenze il TAR Veneto ha statuito che "Non è condivisibile, dunque, quanto osservato dalla società ricorrente nel senso che le deliberazioni evocate dall'Amministrazione resistente sono state adottate quando ormai il rapporto sociale era cessato (cfr. pag. 3 della memoria depositata in data 1 luglio 2019), posto che non si è verificato alcun fatto idoneo a determinarne la cessazione. E' inconferente, invece, il richiamo operato dalla società ricorrente alle citate sentenze del T.A.R. Veneto sul termine del 30 settembre 2018, come termine ultimo della complessa fattispecie procedimentale indicata dall'art. 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (cfr. pag. 4 della memoria di replica depositata in data 5 luglio 2019), posto che nelle sentenze in questione il termine de quo è riferito all'alienazione delle partecipazioni di cui al comma 4 del ridetto art. 24, che per le ragioni sopra precisate non trova applicazione nel caso che occupa";
- g) con deliberazione n. 53 del 21.10.2019 il Consiglio Comunale ha approvato tale proposta di modifica dell'art. 21 dello Statuto di Asco Holding. S.p.a. e ha dato mandato al Sindaco di votare a favore della stessa in sede dell'assemblea straordinaria della predetta società;
- h) nell'assemblea straordinaria di Asco Holding. S.p.a. del 11 novembre 2019 è stata approvata la modifica statutaria dell'art. 21;
- i) con "Nota informativa circa alcune attività poste in essere da Asco Holding s.p.a" del 12 dicembre 2019, pervenuta al protocollo n. 17280 del 14.12.2019, il Presidente di Asco Holging s.p.a. aveva rilevato quanto segue:
 - 1. con l'assemblea straordinaria dell'11 novembre 2019, è stata istituita, mediante l'introduzione di apposita clausola statutaria, un'assemblea speciale composta esclusivamente da soci pubblici da convocare ogniqualvolta sia prevista un'assemblea generale (sia essa ordinaria e/o straordinaria), anche su iniziativa di un singolo socio pubblico, dando atto che l'introduzione delle predetta clausola statutaria è stata effettuata su impulso di alcuni soci, a seguito della decisione del Consiglio di Stato n. 578/2019, al fine di superare la natura "pulviscolare" delle partecipazioni;
 - 2. Asco Holding s.p.a. ha in programma di avviare valutazioni strategiche rispetto alla controllata Asco TLC s.p.a., comunicando che ogni ipotesi al riguardo sarà sottoposta all'attenzione, ed eventuale approvazione, dell'assemblea come previsto dal vigente statuto:
 - 3. in relazione al personale, Asco Holding s.p.a. ha deciso di dotarsi di una struttura organizzativa autonoma, anche tenuto conto dei costi derivanti dai contratti di servizio attualmente in essere con la controllata Ascopiave S.p.A. a supporto dell'operatività della Società, senza tuttavia alterare in maniera significativa l'assetto di costi attualmente in capo ad Asco Holding S.p.A.. A tale fine Asco Holding s.p.a. si è dotata di una policy che disciplina la selezione del personale, i criteri e le modalità di assunzione di dipendenti ed ha proceduto quindi ad individuare 6 profili professionali da inserire nell'organigramma aziendale di Asco Holding e le prime due assunzioni sono già state formalizzate;
 - 4. come comunicato al mercato in data 30 luglio 2019, Ascopiave S.p.A., di cui Asco Holding S.p.A. è socio di maggioranza, ha sottoscritto un accordo con il Gruppo Hera avente ad oggetto un'alleanza strategica ed operativa per il settore della commercializzazione di gas ed energia elettrica, attraverso la società EstEnergy S.p.A.. Ascopiave sarà socio di minoranza di quest'ultima alla quale con decorrenza dal 19 dicembre 2019 saranno trasferite le società di vendita attualmente facenti parte del gruppo Ascopiave, come meglio precisato nel comunicato di cui sopra. Per effetto di

tale operazione, il Gruppo Ascopiave non consoliderà più integralmente il business della commercializzazione, spostando il focus sulle attività di distribuzione gas.

- j) con "Informativa circa le attività intraprese dal Consiglio di Amministrazione di Asco Holding S.p.A." del 14 dicembre 2020, pervenuta al protocollo n. 16020 del 15.12.2019, il Presidente di Asco Holging s.p.a. ha segnalato quanto segue:
 - 1. Nel mese di luglio 2019 il Consiglio di Amministrazione ha approvato una policy per la selezione del personale al fine di dotare la Società di una struttura organizzativa più articolata a supporto dell'operatività della Società stessa, individuando i profili generali di sei possibili candidati da inserire nell'organigramma aziendale, dal mese di gennaio 2020 l'organico di Asco Holding è composto di cinque risorse ed è in via di identificazione la sesta risorsa;
 - 2. Per quanto riguarda l'introduzione della clausola statutaria, ritrascritta all'art. 21 dello statuto sociale e deliberata in data 11/11/2019, di istituzione di un'assemblea speciale composta esclusivamente da soci pubblici da convocare ogniqualvolta sia prevista un'assemblea generale, in corrispondenza delle due assemblee di Asco Holding di sono previamente tenute altrettante assemblee di soci pubbblici della Società, precisamente in data 18 settembre 2020 e 16 ottobre 2020:
 - 3. La controllata Ascopiave ha realizzato in data 19 dicembre 2019 l'operazione con il gruppo Hera per effetto della quale, tra l'altro, le partecipazioni di Ascopiave nelle società attive nella vendita di energia elettrica e gas sono passate alla società EstEnergy S.p.A., controllata dal gruppo Hera e partecipata al 48% da Ascopiave S.p.A.;
 - 4. Asco Holding ha dato avvio lo scorso mese di dicembre ad alcune valutazioni strategiche in merito alla controllata Asco TLC S.p.A.;
- k) con riguardo ad Asco Holding S.p.a. ed alle partecipazioni della stessa, anche con riferimento a Ascopiave S.p.a. e ad Asco Trade s.p.a. (e più in generale alle società partecipate da Ascopiave s.p.a. che svolgono attività di fornitura energetica) si richiamano le motivazioni tutte, da ritenersi qui integralmente trascritte quali parti integranti della presente deliberazione, e quanto stabilito nella menzionata delibera di Consiglio Comunale n. 24/2019;
- per quanto sopra la società gestisce attività di servizi di evidente interesse pubblico oltre che strumentale al perseguimento delle finalità dei Comuni soci. Tali attività non potrebbero essere gestite dai singoli Comuni. Lo svolgimento tramite Asco Holding è coerente con il principio di aggregazione secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in tema di razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica;
- m) le recenti modifiche statutarie ora in vigore: ridefinizione dell'oggetto sociale e degli ambiti di attività del gruppo, rinforzo della governance della holding, introduzione dell'Assemblea dei Soci pubblici (quest'ultima a seguito di specifica modifica statutaria approvata con delibera di C.C. n. 53 del 21.10.2019) consentono a ciascun Comune socio di aumentare i poteri decisori all'interno dell'assemblea rispetto al Consiglio di Amministrazione e di esercitare di fatto poteri propulsivi nei riguardi dello stesso CdA;
- n) con riferimento alla richiesta di predisporre un progetto per valutare la convenienza economica al mantenimento in proprietà pubblica o alla cessione sul mercato di Asco TLC S.p.a., dando luogo, entro il 2021, sulla base di una valutazione di convenienza economico finanziaria, a) per la parte infrastrutture al mantenimento della stessa com'è oggi o al trasferimento della stessa, e b), per la parte traffico, all'eventuale trasferimento, si prende atto, come illustrate nella Nota informativa del 14 dicembre 2020 del Presidente della predetta società, che Asco Holding s.p.a. ha in programma di avviare valutazioni strategiche rispetto alla controllata Asco TLC s.p.a. Non appena sarà individuata una direzione stabile per la società il Comune intende utilizzare strumenti anche convenzionali che rafforzino la già esistente azione soprattutto territoriale della società, qualora per ragioni economiche non sia ritenuta interessante la cessione in tutto o in parte della società ad altre società anche quotate;
- o) si rileva, inoltre, come, per effetto del predetto accordo tra Ascopiave S.p.A. e il Gruppo Hera, il Gruppo Ascopiave non consoliderà più integralmente il business della commercializzazione, spostando il focus sulle attività di distribuzione gas, con ciò rafforzando ulteriormente la

presenza nel territorio, pur nel rispetto delle esigenze di crescita e sviluppo sull'intero territorio nazionale - come è proprio di ogni gruppo quotato -, garantendo che il servizio di interesse generale che svolge sia coerente con l'interesse locale di cui sono portatori organicamente e in stretta necessità rispetto alle esigenze della collettività locale, come attestato dalla impossibilità evidente per i Comuni singolarmente di svolgere servizi che richiedono investimenti significativi da soli:

p) si rileva che in data 23 ottobre 2020 si è riunita l'Assemblea ordinaria degli azionisti di Asco Holding S.p.A. ed ha deliberato l'autorizzazione all'acquisto di azioni Ascopiave S.p.A., l'autorizzazione all'acquisto di azione proprie di Asco Holding S.p.A., e l'autorizzazione alla costituzione di pegno su azioni Ascopiave.

Si prende atto che nel verbale della citata assemblea viene richiamata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Asco Holding S.p.A. sulle proposte all'ordine del giorno – datata 30/09/2020 - , nella quale vengono indicate le motivazioni per le quali viene chiesta l'autorizzazione all'acquisto di acquisto di azioni della controllata Ascopiave S.p.A., che consistono nel maggiore consolidamento della partecipazione di maggioranza detenuta da Asco Holding in Ascopiave e nella dotazione a favore di quest'ultima di un valido strumento per permettere di eseguire operazioni di consolidamento; nel medesimo documento vengono inoltre indicate le motivazioni per le quali viene chiesta l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie di Asco Holding S.p.A., che consistono nella possibilità di eseguire azioni di investimento e di compiere azioni strategiche. Si ritiene che tali acquisti di azioni comporteranno un consolidamento della proprietà pubblica della compagine sociale.

- q) con riferimento al parametro del fatturato, occorre precisare che tale elemento contabile non trova riscontro nel bilancio di una holding pura che detiene unicamente partecipazioni in altre società e le cui entrate sono costituite unicamente da dividendi e interessi attivi e pertanto vengono registrate tra i proventi di natura finanziaria e non rientrano nel valore della produzione. Il parametro del fatturato va quindi verificato, nel caso della holding pura, analizzando i dati del bilancio consolidato del gruppo. Questo anche in coerenza sistematica con il disposto dell'art. 21 del D.Lgs. n. 175/16 che prevede che per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. La società per quanto sopra risulta aver conseguito nell'ultimo triennio un fatturato di oltre 500 milioni di euro (a fronte di un fatturato medio triennale richiesto di Euro 500.000,00 ex art. 26 c. 12 quinquies TUSP);
- r) non risultano perdite negli ultimi cinque esercizi:

ASCO HOLDING S.P.A. (da bilancio consolidato)

Anno	Risultato d'esercizio
2019	85.216.000,00
2018	47.664.000,00
2017	50.622.000,00
2016	57.728.000,00
2015	46.349.000,00
2014	37.737.000,00

s) Esito della ricognizione:

Si valuta indispensabile il mantenimento ed il potenziamento della holding per il suo fondamentale ruolo di supporto tecnico fornito agli enti in attività di elevata complessità, quali le scelte di indirizzo strategico da adottare attraverso la società capogruppo per lo sviluppo della governance delle società controllate, in particolare della società Ascopiave S.p.A che opera nel settore della vendita del gas e dell'energia e della gestione delle reti del gas ed a cui è stata affidata attraverso la controllata AP RETI S.p.A. la concessione delle reti del metano nel territorio comunale;

- Si richiamano le motivazioni tutte, da ritenersi qui integralmente trascritte quali parti integranti della presente deliberazione, e quanto stabilito nella menzionata delibera di Consiglio Comunale n. 24/2019 con riferimento ad Asco Holding S.p.a. ed alle partecipazioni della stessa, anche con riferimento a Ascopiave S.p.a. e ad Asco Trade s.p.a. e più in generale alle società partecipate da Ascopiave s.p.a. che svolgono attività di fornitura energetica;
- Si richiama e si conferma pertanto l'indirizzo di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 29.05.2019 e, in particolare, la modalità di razionalizzazione attraverso il mantenimento della partecipazione con azioni di rafforzamento della parte pubblica in Asco Holding S.p.A., al fine di realizzare il ruolo di coordinamento di tale società, anche attraverso l'assunzione di dipendenti con modifiche statutarie e convenzioni tra i soci;
- Si prende atto delle attività poste in essere da Asco Holding s.p.a., come illustrate nella Nota informativa del 14 dicembre 2020 del Presidente della predetta società;
- Con riferimento alle altre società controllate o detenute da Asco Holding S.p.A., si richiama e si conferma l'indirizzo di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 29.05.2019. In particolare, Asco Holding S.p.a sarà tenuta a predisporre un progetto per valutare la convenienza economica al mantenimento in proprietà pubblica o alla cessione sul mercato di Asco TLC S.p.a., dando luogo, entro il 2021, sulla base di una valutazione di convenienza economico finanziaria da parte della medesima Asco Holding S.p.A.: a) per la parte infrastrutture al mantenimento della stessa com'è oggi, o al trasferimento della stessa, eventualmente, se ritenuto opportuno, anche con fusione nel gruppo quotato Ascopiave S.p.a., se la normativa lo consente; b) per la parte traffico, all'eventuale trasferimento, se ritenuto opportuno, della stessa nel gruppo quotato in borsa Ascopiave, se la normativa lo consente, ovvero alla cessione sul mercato. Qualora lo scorporo traffico infrastruttura determini una perdita di valore della società potrà darsi luogo alla cessione anche con fusione nel gruppo Ascopiave ovvero alla cessione sul mercato dell'intera società, comprensiva di traffico e infrastruttura.

La Società ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.

- a) esercita attività istituzionale di rilevante e primario interesse per la collettività in quanto la società si occupa della gestione del servizio idrico integrato a seguito di affidamento da parte dell'autorità d'ambito;
- b) l'ente di governo dell'ambito è il Consiglio di Bacino Veneto Orientale costituito in data 29/05/2013 a seguito di convenzione tra gli enti locali partecipanti. Lo stesso espleta le funzioni di cui all'art. 3 bis del D.L. 138/2011 convertito in L. 148/2011, tra cui l'affidamento del servizio;
- c) nel corso del 2017 ha provveduto all'incorporazione delle precedenti società gestori del servizio: Servizi integrati Acqua S.r.L. e Schievenin Alto Trevigiano S.r.I. (atto di notaio rep. 769 del 29/7/2017);
- d) è da intendersi società quotata avendo emesso strumenti finanziari (Hydrobond mercato Extra Mot PRO). La società, congiuntamente ad altri gestori del servizio idrico integrato, ha presentato ricorso al TAR del Lazio per l'annullamento dell'orientamento del 22/06/2018 del Mef sulla "nozione di mercato regolamentato contenuta nella definizione di 'società quotate' di cui all'art. 2 del D.Lgs. 10 agosto 2016 n. 175" (in atti prot. n. 4735 del 09/04/2019);
- e) sono in atto importanti piani di investimenti per il miglioramento e il potenziamento delle infrastrutture di acquedotto fognature e depurazione. Ciò tramite la partecipata VIVERACQUA che ha consentito di accedere a finanziamenti a lungo termine e all'uopo destinati (operazioni HYDROBOND I e II);
- f) con riferimento ai parametri del numero dei dipendenti e del fatturato, verificati questi rispetto ai dati del bilancio, si conferma il rispetto di entrambe le condizioni previste dall'art. 20 D.Lgs. n. 175/2016, avendo la società conseguito un fatturato nell'ultimo triennio di oltre 40 milioni di

euro (a fronte di un fatturato medio triennale richiesto di Euro 500.000,00 ex art. 26 c. 12 quinques TUSP) e occupando, nel 2018, 259 dipendenti (243 nell'esercizio precedente);

g) non risultano perdite negli ultimi cinque esercizi:

ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.

Anno	Risultato d'esercizio
2019	1.145.561,00
2018	3.089.983,00
2017	1.980.085,00
2016	3.103.178,00
2015	3.896.158,00
2014	2.848.489,00

- h) per le motivazioni sopra esposte la partecipazione del Comune di Volpago del Montello nella società ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L. soddisfa i requisiti previsti dall'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 per il suo mantenimento, inoltre la società non ricade in nessuna delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del medesimo decreto;
- i) Esito della ricognizione: Mantenimento senza interventi;

RITENUTO per quanto sopra di mantenere le partecipazioni in ASCO HOLDING S.p.A. e ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L. in quanto necessarie al perseguimento delle finalità dell'ente;

ESAMINATI, ai fini del presente provvedimento di ricognizione, le partecipazioni indirettamente detenute dall'Ente e gli indirizzi dove indicati:

Indirette Asco Holding spa:

Ragione Sociale	Nota	Esito ricognizione
ASCO TLC S.P.A. c.f. 03553690268 partecipazione detenuta tramite ASCO HOLDING S.P.A. (91,00%) quota partecipazione indiretta: 2,86219 %	Nota La società si occupa della installazione e fornitura di reti di telecomunicazioni aperte al pubblico, prestazione del servizio di telefonia vocae.	Si richiama e si conferma l'indirizzo di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 29.05.2019. Inoltre si evidenzia quanto segue: "Predisposizione (da parte di ASCO HOLDING S.p.A.) di un progetto per valutare la convenienza economica al mantenimento in proprietà pubblica o alla cessione sul mercato di Asco TLC. Entro il 2021 si dovrà dare luogo, sulla base di una valutazione di convenienza economico finanziaria da parte di Asco Holding S.p.A.: a. Per la parte infrastrutture al mantenimento della stessa com'è oggi, o al trasferimento della stessa, eventualmente, se ritenuto opportuno, anche con fusione nel gruppo quotato Ascopiave, se la normativa lo consente. Quanto sopra comunque rafforzando la natura locale dell'attività societaria con convenzioni, o ceduta sul mercato assieme al traffico se risulta più conveniente economicamente per il gruppo tale cessione unitaria, sulla base di valutazioni economiche di Asco Holding S.p.A. che dovranno essere trasmesse ai Comuni. b. Per la parte traffico, all'eventuale trasferimento, se ritenuto opportuno, della stessa nel gruppo quotato in borsa Ascopiave, se la normativa lo consente, ovvero alla cessione sul mercato. Qualora lo scorporo traffico – infrastruttura determini una perdita di valore della società potrà darsi luogo alla cessione anche con
		fusione nel gruppo Ascopiave ovvero alla cessione sul mercato dell'intera società, comprensiva di traffico e infrastruttura."

ASCOPIAVE S.P.A. c.f. 03916270261 partecipazione detenuta tramite ASCO HOLDING S.P.A. (52,043%) quota partecipazione indiretta: 1,63689 %	La società opera nel settore della vendita del gas, dell'energia e nella gestione delle reti del gas. Alla stessa è stata affidata, attraverso la controllata AP RETI SpA, la concessione delle reti del metano nel territorio comunale	Si richiama e si conferma l'indirizzo di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 29.05.2019. In particolare si evidenzia il mantenimento della "partecipazione in Asco Piave s.p.a. (anche con riferimento alle sue partecipate), essendo un gruppo che è esente dal TUSP in quanto quotato in borsa ante 2015. In ogni caso, tale gruppo è coerente con il TUSP: svolge un ruolo significativo sul territorio locale, pur nel rispetto delle esigenze di crescita e sviluppo sull'intero territorio nazionale come è proprio di ogni gruppo quotato, garantendo che il servizio di interesse generale che svolge sia coerente con l'interesse locale di cui sono portatori organicamente e in stretta necessità rispetto alle esigenze della collettività locale. Quanto sopra anche con riferimento alle forniture energetiche, per le quali vi è già e dovrà continuare una attenzione sociale alle esigenze di approvvigionamento locale";
BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L. c.f. 04020760262 partecipazione detenuta tramite ASCO HOLDING S.P.A. (10,00%) quota partecipazione indiretta: 0,314527 %	Promotore di produzione di energia rinnovabile (fotovoltaico compreso), di risparmio energetico e di fornitura calore per i comuni soci. Partecipata al 90% dal Consorzio Bim Piave di Treviso. È una società strumentale con preciso vincolo statutario di fatturato all'80% verso i soci, per questo espressamente legittimata nel proprio ruolo operativo strumentale dal TUSP	Mantenimento senza interventi.
ALVERMAN SRL partecipazione detenuta tramite ASCO HOLDING S.P.A. (100,00%) quota partecipazione indiretta: 3,1452705%	Ha per oggetto sociale la produzione e la commercializzazione di pellet in legno, legna da ardere, componenti semilavorati in legno.	Società in liquidazione. Acquistata partecipazione totalitaria al fine di recuperare parte delle somme versate dalla controllante Rijeka Una Invest S.r.l. in liquidazione a valle del probabile esito positivo di un contenzioso IVA pendente in cassazione (Fonte: Bilancio Asco Holding 2018)

Indirette A.T.S. srl

Ragione Sociale	Nota	Esito ricognizione
CONSORZIO FELTRENERGIA	Non avendo scopo di lucro i soci che	Trattandosi di un consorzio (funge da organo di servizio), è
c.f. 93031350254	si avvalgono dei suoi servizi versano una quota associativa a copertura	escluso dalla normativa di riferimento (TUSP).
partecipazione detenuta tramite ALTO	degli stessi.	
TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		
(9,86767%)		
quota partecipazione indiretta:		
0,21058%		
VIVERACQUA S.C. A R.L.	Organizzazione comune fra soci	Mantenimento senza interventi.
c.f. 04042120230	gestori servizio idrico integrato per lo	
	svolgimento e la regolamentazione di	
partecipazione detenuta tramite ALTO	determinate fasi delle attività	
TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	d'impresa dei soci stessi. Segue i	
(10,66%)	piani di investimento (tramite	
	Hydrobond) per miglioramento e	
quota partecipazione indiretta: 0,227 %	potenziamento delle infrastrutture di	
	acquedotto.Non ha scopo di lucro.	

DATO ATTO di quanto segue, con riferimento alla "**Vita e Lavoro società cooperativa sociale – Onlus**": si tratta di una cooperativa sociale, costituita ai sensi della Legge n. 381/1991, rispetto alla quale deve ritenersi prevalente, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 175/2016, la disciplina particolare per essa stabilita dal legislatore, anche a seguito della riforma del Terzo settore (D. Lgs. 117/2017).

La cooperativa sociale in argomento svolge in ambito locale importanti attività (ritenute indispensabili) nel settore dei servizi sociali. Inoltre, deve essere considerato che il Comune può essere socio di tale cooperativa (ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 381/1991) al fine di sostenerne e finanziarne le attività (in gran parte coincidenti con attività inerenti a funzioni fondamentali comunali ex art. 128 del D. Lgs. n. 112/1998), mentre in nessun modo il comune può assumere il controllo o la direzione della medesima, neanche indirettamente o congiuntamente con altri enti locali (art. 1, comma 4, e art. 4, comma 3, D. Lgs. 112/2017).

Vita e Lavoro si propone, secondo i principi della mutualità Cooperativa e della solidarietà, di perseguire nell'interesse generale della collettività, la promozione umana, culturale, il recupero e l'integrazione sociale di persone con inabilità e invalidità fisiche, psichiche e sensoriali o comunque definite "svantaggiate" o "disabili" dalla vigente legislazione, nazionale e regionale, relativa alla cooperazione sociale. Lo scopo sociale è perseguito con la gestione di servizi sociali, assistenziali ed educativi che favoriscano nella persona svantaggiata il mantenimento e lo sviluppo dell'autonomia personale, di relazioni interpersonali e sociali con l'ambiente nonché di abilità manuali e creative in rapporto alle potenzialità e attitudini individuali. Lo scopo è realizzato con la gestione di centri educativi occupazionali diurni (Ceod), di centri sociali, residenziali, ricettivi e simili, distribuiti territorialmente:

Considerata la mancanza di finalità lucrativa, in quanto lo scopo, e la specifica missione, consiste nel perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini si PONE AL DIFUORI DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO, art. 1 comma 2 del TUPS e quindi non viene considerata piano di razionalizzazione dell'ente in ragione dell'assenza di interesse economico del suo operare.

PRESO ATTO che il presente provvedimento rientra nell'ambito della competenza dell'organo consigliare ai sensi dell'art. 42 c. 2 lett. e) del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 10 del T.U.S.P.;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239 c. 1 lett. b) n. 3 del D.Lgs. 267/2000 in data 09/12/2020 allegato alla presente delibera;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del seguente intervento del Sindaco:

Passiamo al punto numero 12: "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 con riferimento al 31.12.2019 - Approvazione e relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione approvato con d.C.C. n. 51/2017". Allora questa è la revisione periodica delle partecipazioni che andiamo a fare ogni anno. Sostanzialmente qui le società di cui andiamo a fare la revisione sono la Asco Holding Spa e l'Alto Trevigiano Servizi Srl. Diciamo l'unica che merita due parole di approfondimento anche se ormai avete ben visto ogni anno è la stessa logica, è l'Asco Holding, Spa. Qui adesso non vi rifaccio tutta la storia, tutta la vicenda dall'inizio, ricordo semplicemente che con delibera del Consiglio Comunale del maggio 2019 abbiamo disposto la revisione del piano di ricognizione delle società partecipate dando atto che doveva essere incrementato mediante un'ulteriore modifica statutaria che vedeva la creazione.. che avesse visto la creazione di un organo speciale deputato ad esprimere la volontà dei soci pubblici.

Ricordo sostanzialmente quali erano i rilievi che erano stati fatti alla società, ossia alla Asco Holding Spa. La prima, appunto, se ricordate che la quota partecipativa dei Comuni... ricordo che Volpago con le ultime modifiche statutarie per cui alcuni soci sono usciti il Comune di Volpago ha acquisito proporzionalmente alla quota che aveva anche quota dei Comuni che sono usciti, mi sembra dal 2,2% si è passati al 3 e rotti per cento. Quindi, abbiamo aumentato la quota di partecipazione. Però pur con queste percentuali diciamo era stato messo in dubbio il controllo della società da parte pubblica.

Ricordo che qui abbiamo un privato che ha una quota inferiore all'1% quindi più del 99% la società è di proprietà di enti pubblici, di Comuni sostanzialmente, però è stato messo in dubbio che i Comuni avessero il controllo della società.

Allora a quel punto già nella delibera che avevamo approvato a suo tempo avevamo dato indicazione ad Asco Holding appunto di istituire con una clausola statutaria apposita una Assemblea speciale, ossia oltre all'Assemblea quella normale in cui partecipa la totalità dei soci è stata costruita una Assemblea speciale composta esclusivamente dai soci pubblici che si riuniscono prima dell'Assemblea ordinaria e nella quale diciamo i soci pubblici si esprimono in maniera univoca, talché per dire poi nuovamente viene delegato uno, due o massimo tre rappresentanti per i soci pubblici che si portano nella Assemblea ordinaria, che normalmente è qualche giorno dopo, e quindi rappresentano la volontà dei Comuni ma con un'unica voce.

Questo ha superato quello che era il passaggio appunto della cosiddetta natura pulviscolare delle partecipazioni dei Comuni, che avevano quote troppo piccole e quindi tali da non garantire il controllo pubblico della società. Quindi, da parte di Asco Holding, seguendo anche le indicazioni nostre è stata approvata la modifica statutaria e quindi già le ultime due Assemblee si sono svolte con queste modalità. Sostanzialmente l'Assemblea speciale prima e poi quella ordinaria in cui hanno partecipato alcuni soci pubblici delegati dagli altri in sede di Assemblea Speciale.

Altro aspetto da ricordare era quello legato al fatto che Asco Tlc, che segue la parte della comunicazione e trasmissione quantomeno, diciamo così, la parte anche di rete informatica era messo in dubbio che fosse una attività fondamentale e che quindi potesse essere... mentre quella del gas veniva riconosciuta chiaramente come attività fondamentale potesse essere un'attività che dovesse essere ceduta. Su questa è stato anche chiesto proprio alla Asco Holding di valutare l'ipotesi onde superare eventualmente ci fosse questa problematica, pensando anche alla cessione della quota societaria eventualmente.

Altro punto, se ricordate era anche quello che la società Asco Holding aveva un numero di dipendenti inferiore al numero dei rappresentanti in Consiglio d'Amministrazione. In realtà Asco Holding si era sempre dotata di personale...o meglio aveva sempre utilizzato personale di Ascopiave, che veniva dato in uso con spese a carico di Asco Holding, e qui adesso Asco Holding ha deciso anche con indicazioni che avevamo dato di dotarsi di una struttura organizzativa autonoma, e quindi con personale proprio anche perché di fatto già i costi dei contratti che erano in essere giustificavano ampiamente la spesa.

Quindi, diciamo che alla luce di questi punti, che erano sostanzialmente quelli che erano stati oggetto anche da parte del TAR, del Consiglio di Stato a suo tempo nei confronti dei Comuni, il cui ricorso aveva avuto esito negativo, ricordo che siamo stati anche noi oggetto di ricorso da parte del socio privato che però è stato rigettato dal TAR proprio perché noi avevamo dato questa tipologia di indicazioni nella nostra delibera e quindi che andava nell'ottica di risolvere la problematica.

Alla luce di questo come esito della ricognizione, valutata l'importanza del mantenimento e potenziamento della Holding per il ruolo che ha di supporto tecnico nella gestione anche delle quote societarie di Ascopiave, per conto dei soci pubblici, da parte nostra si richiama e si conferma l'indirizzo dato con la delibera del 29 maggio 2019 e in particolare la volontà di razionalizzazione attraverso il mantenimento delle partecipate con azioni di rafforzamento della parte pubblica in Asco Holding.

Anche qui una delle valutazioni ulteriori che erano state fatte, era quella di arrivare alla completa acquisizione di tutta la quota, visto che anche la parte privata ha percentuali bassissime. Questo avrebbe tolto qualunque dubbio che poi è stato fugato con l'Assemblea Speciale perché a quel punto era chiaramente società a controllo totalmente pubblico. E, quindi, per realizzare quel ruolo di coordinamento come società e assumendo anche dipendenti con modifiche statutarie e convenzioni tra i soci volte anche alla... come si diceva poi alla gestione di Asco Tlc predisponendo un progetto per valutare la convenienza economica al mantenimento di proprietà pubblica o alla cessione sul mercato di Asco Tlc, alla luce anche di eventuali, diciamo così, rilievi che potessero essere fatti sulle caratteristiche del campo d'azione di Asco Tlc su cui, come dicevo prima, c'erano dei dubbi. Quindi, da parte nostra manteniamo in toto, andando avanti con l'Assemblea Speciale, l'assunzione dei dipendenti e valutare questo punto su Asco Tlc come muoversi in maniera da togliere anche potesse essere qualunque dubbio sulla possibilità di mantenere la proprietà in capo alla Holding.

Per quanto riguarda invece la società Alto Trevigiano Servizi questa chiaramente esercita un'attività di rilevante interesse primario, quindi qua dubbi non ve ne sono, è società totalmente pubblica, quindi anche questa risponde a tutti i requisiti; non risultano perdite negli ultimi cinque esercizi anzi è sempre positivo il risultato di esercizio e, quindi, la società soddisfa in pieno i

requisiti dell'articolo 4 del decreto legislativo del 2016 e, quindi, non ricade in nessuna delle ipotesi per le quali debba essere ceduta o quant'altro. E. quindi, in questo caso se ne propone il mantenimento senza necessità di alcun intervento. Se ci sono interventi prego.

Il SINDACO, preso atto che non vi sono richieste di intervento, pone in votazione la proposta di deliberazione ad oggetto: "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex articolo 20 decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175 con riferimento al 31.12.2019. Approvazione e relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione approvato con delibera di Consiglio Comunale numero 51 del 2017", posta al punto n. 12 dell'ordine del giorno.

Con votazione espressa per appello nominale, che si chiude con il seguente risultato:

n. 16 - Presenti:

Presenti: n. 16
Astenuti: n 1 (Rigatti)
Votanti: n. 15

- Favorevoli: n. 15 - Contrari: n. 0

DELIBERA

- 1. Di approvare quanto in premessa espresso quale parte integrante del dispositivo;
- 2. Di richiamare e confermare l'indirizzo di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 29.05.2019 in merito alla Società ASCO HOLDING S.p.A. e sue partecipate;
- 3. Di approvare la ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31/12/2019, sulla base di quanto accertato e considerato in premessa e come riassunto nell'allegato modello predisposto secondo le Linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti (deliberazione Corte dei Conti - Sezione autonomie N. 22/SEZAUT/2018/INPR.);
- 4. Di prevedere in capo alle società direttamente e indirettamente partecipate le misure indicate in premessa e negli allegati come sopra approvati e richiamati;
- 5. Di mantenere le partecipazioni nelle seguenti società, confermando le indicazioni di razionalizzazione richiamate in premessa, anche con riferimento alle partecipazioni indirette detenute dalle stesse società:

a. ASCO HOLDING SPA

b. ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL;

- 6. Di dare atto, con riguardo alla "Vita e Lavoro società cooperativa sociale Onlus", che la stessa, ponendosi al di fuori della concorrenza e del mercato, non viene considerata nel piano di razionalizzazione dell'ente in ragione dell'assenza di interesse economico del suo operare;
- 7. Di demandare alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo:
- 8. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
- 9. Di aggiornare i dati contenuti nell'applicativo partecipazioni del Dipartimento del Tesoro;
- 10. Di inviare la presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti mediante l'applicativo Con. Te e di demandare ai competenti uffici l'inserimento delle informazioni nel portale delle partecipazioni pubbliche del M.E.F. come da schede dallo stesso predisposte.

Infine, su proposta del Sindaco, con votazione espressa per appello nominale che si chiude con il sequente risultato:

Presenti: n. 16
Astenuti: n 1 (Rigatti)
Votanti: n. 15
Favorevoli: n. 15
Contrari: n. 0

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D. Lgs. n. 267/2000, valutata l'urgenza di adempiere tempestivamente a quanto disposto dall'articolo 20 del T.U.S.P.

Letto, confermato e sottoscritto.

II Presidente GUIZZO PAOLO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Il Segretario Comunale Cescon Ivano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa